



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	ROMEO Enzo	Consigliere	X	
3.	SCAFIDI Rosario	Consigliere	X	
4.	VIRANO Virgilio	Consigliere	X	
5.	PENSATO Piero	Consigliere	X	
6.	BLANDINO Roberto	Consigliere	X	
7.	GENTILE Riccardo	Consigliere	X	
8.	GOBBO Cristiano	Consigliere	X	
9.	CAPRARO Michele Massimiliano	Consigliere	X	
10.	BRACCO Silvia	Consigliere	X	
11.	VANNICELLI Mario	Consigliere	X	
12.	BOSCARO Massimo	Consigliere	X	
13.	TORBAZZI Giancarlo	Consigliere	X	
14.	AIRES Emiliano	Consigliere	X	
15.	FASSINO Marco	Consigliere		X
16.	PERINO Mario	Consigliere	X	
17.	ALTEA Roberto	Consigliere	X	

Assume la presidenza Il Dr. CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

In relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

Nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014 sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di*

pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

Ritenuto di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

Quota comunale	Quota Stato	
0,40 per cento	zero	<p>Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
DETRAZIONE		<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>La detrazione prevista per l'abitazione principale è altresì estesa alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.</p>
0,40 per cento	zero	<p>IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI LINEA RETTA DI PRIMO GRADO</p> <p>L'aliquota è applicabile sulla rendita catastale eccedente il valore di 500,00 euro. Sino a 500 euro di rendita catastale è prevista l'esenzione dall'IMU.</p>

		Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/2 ad A/7, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
0,46 per cento	zero	ALiquota RIDOTTA PER FABBRICATI LOCATI A CANONE AGEVOLATO L'aliquota è applicabile per gli immobili usati dal conduttore come abitazione principale ed una unica pertinenza, con un contratto di affitto disciplinato dalla legge 431/1998 art.2 commi 3 e 4 e art.5 comma 1,2 e 3
0,10 per cento	0,76 per cento	FABBRICATI CATEGORIA D
0,71 per cento	zero	AREE EDIFICABILI
0,86 per cento	zero	ALiquota ORDINARIA L'aliquota ordinaria si applica a tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2014 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come previste nell'articolazione riportata in premessa.
2. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 dell'11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Informatico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente.

Sentito l'intervento introduttivo del vice sindaco Virano che illustra le modifiche introdotte nella articolazione delle aliquote rispetto all'anno precedente. Nei limiti della potestà regolamentare concessa ai Comuni si è ritenuto opportuno prevedere la riduzione dell'aliquota prevista per le aree fabbricabili portandola al 7,1 per mille ed inserire l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini della loro esenzione dall'imposta, delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. In tale fattispecie, tuttavia, il beneficio è stato previsto per le unità immobiliari con rendita catastale non eccedente il valore di 500,00 euro, applicandosi negli altri casi l'aliquota del 4 per mille.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 16

Votanti n. 14

Astenuti n.2

(Gruppo consiliare Pianezza E':
Torbazzi-Aires)

Voti a favore n. 14

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria. Anno 2014 ", come sopra trascritta.

Successivamente, il Presidente, pone ai voti la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione stessa.

Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato:

Presenti n. 16

Votanti n. 14

Astenuti n.2

(Gruppo consiliare Pianezza E':
Torbazzi-Aires)

Voti a favore n. 14

Pertanto, IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000

===

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Favarato Luca

Pianezza, li 08/05/2014

IL PRESIDENTE
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23 maggio 2014, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li 23 maggio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, li 23 maggio 2014

Diventa esecutiva in data

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina